

**PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19**  
**VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI**  
**E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**  
**REV\_02**

Il sottoscritto Ing. Panepinto Antonino, in qualità di Consulente in Materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di CANTINE SETTESOLI S.C.A. di S.S: 115, Menfi (AG):

- considerato che l'emergenza sanitaria che sta coinvolgendo tutta l'Italia ha reso necessarie l'adozione di diverse misure di prevenzione dei contagi, fondamentali per limitare la diffusione del Coronavirus soprattutto all'interno dei luoghi chiusi e molto frequentati;
- considerato che, pur rappresentando il COVID-19 un rischio biologico generico, e non specifico legato alle mansioni svolte dai lavoratori, per i quali pertanto occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione

nell'ottica di provvedere ad adottare misure graduali ed adeguate al fine di limitare il più possibile la diffusione del virus negli ambienti di lavoro ed effettuare un aggiornamento della valutazione del rischio da esposizione ad agenti biologici derivante dalla potenziale presenza del rischio di contagio nei luoghi di lavoro, con la presente fornisce a tutto il personale le misure e disposizione che SETTESOLI adotta al fine di gestire l'emergenza dovuta al COVID-19 e mantenere al più basso valore possibile il rischio di contagio fra i lavoratori.

Inoltre al fine di garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro nei confronti del COVID 19 si confida nella responsabilità personale di ciascuno di noi nel rispettare le misure igieniche impartite dal Ministero della Salute e di seguito indicate:

Secondo quanto previsto

- Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020: COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena
- Decreto-legge 7 ottobre 2020 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
- (GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020)
- DPCM del 7 settembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- Dal DPCM 07/08/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- Dal Dpcm 10 aprile 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020)
- Dal Dpcm 1 aprile 2020 recante Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020)

- Dal D.L. 25/03/2020 n. 19 recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)
- Dal DPCM 22/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020)
- Dal DPCM 11 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale n. 64 del 11/03/2020)
- Dalle Ordinanze contingibili e urgenti n. I del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e IO del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020 e n. 26 del 2 luglio 2020, nn. 27 e 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020 e n. 33 del 22 agosto 2020 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;
- dal Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro". Fra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020
- dal Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nei cantieri". Fra Governo e parti sociali del 24 aprile 2020

**CANTINE SETTESOLI S.C.A. con sede legale in S.S. 115, MENFI (AG)**

**ADOPTA IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE**

**PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19**

**1. INFORMAZIONE**

- SETTESOLI, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi (ALLEGATO 1, 2, 3, 4, 5, 6)

In particolare con il presente protocollo informa i lavoratori riguardo:

- **L'obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.**
- **L'obbligo connesso dal rientro nel territorio nazionale dall'estero in riferimento all'emergenza sanitaria da covid-19 (Allegato 9)**
- **l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;**

- **Non è consentito l'ingresso o poter permanere in azienda in presenza di sintomi influenzali**
- **la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo** (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio (n. di emergenza Coronavirus 1500); Numero verde Regione Siciliana 800458787
- **Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda** (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare le mascherine protettive, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene riportate nel presente protocollo)
- **Informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa**, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
- **Informare tempestivamente il proprio medico curante, il Datore di Lavoro, di aver avuto "contatti stretti"<sup>1</sup> con soggetti Positivi.** Di rimanere al proprio domicilio attivando la procedura di quarantena/isolamento secondo le indicazioni dell'ASP competente.

## 2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

- **CANTINE SETTESOLI, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà sottoporre al controllo della temperatura corporea lavoratori/fornitori/visitatori<sup>2</sup>.** Se tale temperatura risulterà superiore ai

<sup>1</sup> Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce **contatto stretto**:

-una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

-una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);

-una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

-una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;

-una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;

-un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;

-una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame

<sup>2</sup> La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i

37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

- **L'ingresso in azienda di lavoratori, eventualmente già risultati positivi all'infezione da COVID 19, sarà preceduta da una preventiva comunicazione** avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Il datore di lavoro informa il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS, e dei DPCM e Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana in vigore. (Vedasi Allegato 10: Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020: COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena).

### 3. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Per l'accesso di fornitori esterni al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti **sarà cura del referente della fornitura organizzare la consegna/servizio in modo da definire percorsi e tempistiche predefinite**. Nell'espletamento del servizio di fornitura, ove non possa essere rispettata la distanza di sicurezza di un metro fornitore ed operatore di CANTINE SETTESOLI dovranno indossare idonee mascherine di protezione;
- **In funzione del tipo di fornitura, se possibile, gli autisti/fornitori sui mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo**. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Fornitore ed operatore di CANTINE SETTESOLI dovranno indossare idonee mascherine di protezione;
- **Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno saranno individuati o installati servizi igienici dedicati** con divieto d'uso di utilizzo di quelli del personale dipendente garantendo una adeguata pulizia giornaliera

soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19"); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. *infra*).

<sup>1</sup> Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

- **Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori;** qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (ditte per manutenzione ecc...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole di SETTESOLI, per cui i visitatori dovranno indossare idonee mascherine di protezione;
- **Comunicare al RSPP le procedure di gara in fase di espletamento per l'affidamento di lavori in appalto al fine di verificare se le stesse rientrano fra gli obblighi dell'Art. 26 del D. Lgs. 81/08** con conseguente redazione del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) anche al fine di gestire il rischio COVID-19 fra appaltatrice ed appaltante.
- **Nel caso in cui i lavoratori dipendenti di aziende terze che operano nel sito di CANTINE SETTESOLI (es. manutentori, fornitori ecc...) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente (referente del servizio)** ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
- **CANTINE SETTESOLI provvede a dare, all'impresa appaltatrice, il presente Protocollo e vigila (attraverso il referente dell'appalto)** affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

#### 4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- **CANTINE SETTESOLI assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali,** degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
- **Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali,** CANTINE SETTESOLI procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
- **SETTESOLI garantisce la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse** con adeguati detergenti.
- **I dipendenti che impiegano mezzi aziendali, alla fine del proprio turno di lavoro provvederanno alla pulizia,** attraverso idonei prodotti, di leva del cambio, sterzo, freno a mano, braccioli, cruscotto, sistema di apertura/maniglie.

#### 5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- **è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani** seguendo le indicazioni del Ministero della Salute secondo gli Opuscoli informativi presenti (Allegato 5,6)
- **CANTINE SETTESOLI ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani** e ne raccomanda la frequente pulizia. Gli stessi sono collocati in punti facilmente individuabili ed indicati con il cartello per la corretta pulizia delle mani (Allegato 5,6).
- **Ogni mezzo di CANTINE SETTESOLI sarà dotato di idonei prodotti per la pulizia a fine turno di lavoro del mezzo** (freno a mano, cruscotto, leva del cambio, braccioli, volante, maniglie di portiere) ed eventuali attrezzature manuali impiegate.
- **Durante l'uso di mezzi di CANTINE SETTESOLI, nel caso di presenza di ulteriore personale oltre il conducente, dovranno essere indossate mascherine di protezione.** Inoltre dovrà essere consentito un adeguato ricambio dell'aria attraverso l'apertura dei finestrini.
- **È promossa la misura igienica quale: eviteranno il contatto di occhi, naso e bocca con le mani** al fine di ridurre al minimo il potenziale contagio
- **Sono stati vietati contatti fisici quali strette di mano e abbracci.**

- Laddove non è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, è imposto l'uso di mascherine di protezione;
- **E' OBBLIGATORIO l'uso della mascherina chirurgica per tutti i lavoratori che condividono lo spazio comune. E' escluso dall'obbligo di indossare la mascherina chi opera in spazi non condivisi (es. ufficio con un solo lavoratore).**
- **Nei luoghi comuni quali corridoi, aree snack, sale riunioni ove sia possibile incrociare altre persone è fatto obbligo dell'uso della mascherina.**

## 6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
  - **le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e dai disposti del presente protocollo di sicurezza: tutti gli spazi chiusi ove operano più persone (uffici) e tutti i luoghi comuni (corridoi, mense, sale riunioni ecc...), inoltre nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.**
  - **Per mascherine di protezione si intende quelle del tipo chirurgiche o similari.**
  - data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria (mascherine chirurgiche)
  - **Qualora più lavoratori condividono spazi comuni (ingressi, aree di ristoro, spogliatoi ove presenti), bisognerà indossare la mascherina chirurgica**
  - **I cosiddetti (DPI), Dispositivi di Protezione Individuale, devono essere indossati per la protezione dei lavoratori dai Rischi derivanti dall'attività lavorativa.**
- **I cosiddetti (DPI), Dispositivi di Protezione Individuale, quali (FFP2 o FFP3) devono essere indossati per la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'attività e da tutti gli operatori che durante la loro normale attività lavorativa possono essere a contatto con Polveri, Aerosol, oppure a tutti quegli operatori che durante il lavoro possono entrare in diretto contatto con persone con sintomi respiratori, oppure con soggetti con diagnosi sospetta o acclarata di COVID-19, oltre che con soggetti posti in regime di in quarantena.**

A tale scopo si riporta di seguito una scheda riassuntiva degli scenari in cui dovranno essere utilizzati specifici DPI o Mascherine e specifiche misure di distanziamento AL FINE DELLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19.

**RESTANO FERME LE DISPOSIZIONI SULL'USO DI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) DERIVANTI DALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALE PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI PER LE SPECIFICHE MANSIONI E ATTIVITÀ SVOLTE.**



SETTORE	ATTIVITA'	MISURE DA ADOTTARE
<b>UFFICI AMMINISTRATIVI E TECNICI</b>	<b>Attività amministrativa e tecnica in locali con singolo operatore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consentire adeguata ventilazione dei locali</li> <li>Non è obbligatorio indossare la mascherina all'interno dell'ufficio</li> <li>Avere a disposizione mascherina chirurgica da utilizzare quando si esce in aree comuni.</li> <li>Rispetto delle misure igieniche riportate al Paragrafo 5</li> </ul>
	<b>Attività amministrativa in locali con più operatori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Predisporre presso gli uffici le postazioni di lavoro in modo da avere fra operatore ed operatore una distanza minima di 1 metro al fine di evitare affollamento</li> <li>Indossare mascherina chirurgica</li> <li>Consentire adeguata ventilazione dei locali</li> <li>Sono evitate postazioni di lavoro del tipo <b>Faccia-Faccia</b> ed ove presenti e non rimodulabili, le stesse sono dotate di schermo parafiatto in plexiglass</li> <li>Rispetto delle misure igieniche riportate al Paragrafo 5</li> </ul>
	<b>Attività amministrativa con Front-Office (Reception)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avere a disposizione la mascherina di protezione da utilizzare sempre per la ricezione di pubblico. Questo qualora la postazione di front-office sia singola. Ove sia composta da più operatori l'obbligo d'uso della mascherina è sempre presente</li> <li>Consentire l'accesso a visitatori, fornitori, ditte terze, clienti (pubblico) solo se dotato di mascherine di protezione di tipo chirurgico</li> <li>Rispetto delle misure igieniche riportate al Paragrafo 5</li> </ul>
<b>LABORATORIO ENOLOGICO</b>	<b>Attività di Laboratorio Enologico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consentire adeguata ventilazione dei locali aprendo le finestre oppure nei casi in cui non è possibile l'apertura di finestre è sufficiente mantenere accesa una cappa che consente un adeguato ricambio di aria</li> <li>Indossare mascherina chirurgica all'interno del laboratorio in presenza di più operatori</li> <li>Rispetto delle misure igieniche riportate al Paragrafo 5</li> </ul> <p>come in premessa <b>restano ferme le disposizioni sull'uso di (dispositivi di protezione individuale) derivanti dalla valutazione dei rischi aziendale per la protezione dei lavoratori per le specifiche mansioni e attività svolte.</b></p>

<b>ATTIVITA' MANUTENTIVE</b>	<b>ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IDRAULICA, ELETTRICA, EDILE, MECCANICA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante le trasferte sui mezzi con più di una persona sul mezzo dovranno essere indossate mascherine di tipo chirurgico e consentire continuo ricambio d'aria;</li> <li>• Dovrà essere presente sul mezzo idoneo sistema per la pulizia del mezzo. Vedi Par. 4 e 5;</li> <li>• I lavoratori prima dell'ingresso in impianti/Stabilimenti e/o indossano mascherine di protezione monouso al fine di impedire ogni possibile contatto con altri lavoratori</li> <li>• I lavoratori durante i movimenti/transiti presso le aree di impianto per lo svolgimento delle attività lavorative continuano ad indossare idonee mascherine di protezione</li> <li>• I lavoratori durante le soste in aree di ristoro, bagni o altri luoghi comuni indosseranno mascherine di protezione</li> <li>• Al termine delle attività lavorative presso gli impianti/stabilimenti, vengono idoneamente puliti il mezzo (freno a mano, cruscotto, leva del cambio, braccioli, volante, maniglie) e le eventuali attrezzature manuali impiegate nelle attività.</li> <li>• Rispetto delle misure igieniche riportate al Paragrafo 5</li> </ul> <p>come in premessa <b>restano ferme le disposizioni sull'uso di (dispositivi di protezione individuale) derivanti dalla valutazione dei rischi aziendale per la protezione dei lavoratori per le specifiche mansioni e attività svolte.</b></p>
<b>ATTIVITA' DI CANTINA</b>	<b>Attività dell'operaio di cantina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante eventuale trasferte sui mezzi con più di una persona sul mezzo dovranno essere indossate mascherine di tipo chirurgico e consentire continuo ricambio d'aria;</li> <li>• Dovrà essere presente sul mezzo idoneo sistema per la pulizia del mezzo. Vedi Par. 4 e 5;</li> <li>• I lavoratori all'interno della Cantina ove siano presenti altri operatori, <b>INDOSSANO</b> mascherine di protezione</li> <li>• I lavoratori durante le soste in aree di ristoro, bagni o altri luoghi comuni indosseranno mascherine di protezione</li> <li>• Rispetto delle misure igieniche riportate al Paragrafo 5</li> </ul> <p>come in premessa <b>restano ferme le disposizioni sull'uso di (dispositivi di protezione individuale) derivanti dalla valutazione dei rischi aziendale per la protezione dei lavoratori per le specifiche mansioni e attività svolte.</b></p>
<b>IMBOTTIGLIAMENTO</b>	<b>Attività presso linee di imbottigliamento, brik e bag in box</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I lavoratori all'interno dell'area di imbottigliamento indossano adeguata mascherina di protezione</li> <li>• I lavoratori durante le soste in aree di ristoro, bagni o altri luoghi comuni indosseranno mascherine di protezione</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto delle misure igieniche riportate al Paragrafo 5</li> </ul> <p>come in premessa <b>restano ferme le disposizioni sull'uso di (dispositivi di protezione individuale) derivanti dalla valutazione dei rischi aziendale per la protezione dei lavoratori per le specifiche mansioni e attività svolte.</b></p>
<b>ATTIVITA' ESTERNE DELL'ENOLOGO</b>	<b>Sopralluoghi presso vigneti dei soci</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante le trasferte sui mezzi con più di una persona sul mezzo dovranno essere indossate mascherine di tipo chirurgico e consentire continuo ricambio d'aria;</li> <li>• Dovrà essere presente sul mezzo idoneo sistema per la pulizia del mezzo. Vedi Par. 4 e 5;</li> <li>• I lavoratori prima dell'ingresso presso il vigneto in presenza di altri operatori indossano mascherine di protezione</li> <li>• I lavoratori effettueranno il sopralluogo solo se anche il personale esterno (soci o altro personale) sono dotati di mascherine</li> <li>• Al termine delle attività lavorative presso gli impianti/stabilimenti, vengono idoneamente puliti il mezzo (freno a mano, cruscotto, leva del cambio, braccioli, volante, maniglie) e le eventuali attrezzature manuali impiegate nelle attività.</li> <li>• Rispetto delle misure igieniche riportate al Paragrafo 5</li> </ul> <p>come in premessa <b>restano ferme le disposizioni sull'uso di (dispositivi di protezione individuale) derivanti dalla valutazione dei rischi aziendale per la protezione dei lavoratori per le specifiche mansioni e attività svolte.</b></p>
<b>ATTIVITA' DI CONFERIMENTO</b>	<b>Conferimento Uve da parte dei Soci</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I lavoratori ed i soci nelle fasi di conferimento indosseranno idonea mascherina di protezione</li> <li>• E' vietato l'accesso dei soci per il conferimento delle uve se NON dotati di idonea mascherina di protezione</li> <li>• Contingentare l'accesso alla cantina del numero di soci contemporaneamente presenti al fine di evitare affollamento e fila nelle vasche di conferimento.</li> </ul>

## 7. GESTIONE SPAZI COMUNI (RISTORO, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

- l'accesso agli spazi comuni quali ad esempio spogliatoi, bagni, area snack, ristoro, è **contingentato** e deve avere una continua ventilazione. Il tempo di sosta deve essere ridotto al minimo indispensabile e deve essere garantito il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano e dovranno comunque indossare mascherine di tipo chirurgiche.
- **Tali locali devono essere puliti giornalmente**, con appositi detergenti e sanificati periodicamente.

- Presso aree comuni come corridoi, ingressi, ove vi è, o potrebbe verificarsi la compresenza di più persone devono essere indossate mascherine chirurgiche
- Presso le aree ristoro come i distributori di snack e bevande dovranno essere giornalmente igienizzati con prodotti sanificanti le tastiere degli stessi distributori.

#### 8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE, ATTIVITA' ESTERNE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

- Ove produttivamente e logisticamente possibile, il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.  
Viene pertanto utilizzato lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza compatibilmente con l'organizzazione produttiva aziendale.
- Ove l'utilizzo dello smart working non possa essere applicato per specifiche esigenze lavorative viene assicurata la diminuzione al massimo dei contatti rispettando il criterio di predisporre presso gli uffici le postazioni di lavoro in modo da avere fra operatore ed operatore una distanza minima di almeno 1 metro per ridurre l'affollamento negli uffici, e dovrà comunque essere indossata la mascherina in presenza di più operatori.
- Vengono incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- Sono limitate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali ai casi strettamente indispensabili ed espressamente autorizzati dal datore di lavoro;
- Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi, in relazione della disponibilità dei locali presenti, al fine di ridurre il numero di operatori per ufficio e per il periodo transitorio, possono essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
- Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente vengono riposizionamento le postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero (minimo 1 metro) al fine di limitare l'affollamento negli uffici e gli stessi sono dotati di mascherine chirurgiche da tenere indossate ove gli spazi siano condivisi.
- Sono evitate postazioni di lavoro del tipo Faccia-Faccia ed ove presenti e non rimodulabili, le stesse sono dotate di schermo parafiato in plexiglass
- I lavoratori che svolgono servizi di manutenzione, prima dell'ingresso presso gli uffici e/o impianti e/o cantine, cantieri, indossano mascherine di protezione al fine di impedire ogni possibile contatto con altri lavoratori
- I lavoratori durante i movimenti/transiti presso le aree dell'immobile, cantina e luoghi e/o stabilimento per lo svolgimento delle attività lavorative con passaggio in aree comuni ove sia possibile il contatto con altri operatori continueranno ad indossare idonee mascherine
- I lavoratori durante le soste in aree di ristoro, bagni, ed in generale in luoghi comuni del committente, indosseranno idonee mascherine
- Durante le attività lavorative saranno evitate aree e situazioni di affollamento
- I lavoratori con possibile contatti con i soci durante la vendemmia, nelle fasi di conferimento indosseranno idonea mascherina di protezione
- E' vietato l'accesso dei soci in azienda/uffici e per il conferimento delle uve se NON dotati di idonea mascherina di protezione
- Contingentare l'accesso alla cantina di soci presso gli uffici al fine di evitare affollamenti

- **Contingentare durante la vendemmia** il numero di soci contemporaneamente presenti al fine di evitare affollamento e fila nelle vasche di conferimento.
- **I lavoratori (enologi e tecnici) prima dell'ingresso presso il vigneto in presenza di altri operatori indossano mascherine di protezione**
- **I lavoratori effettueranno il sopralluogo solo se anche il personale esterno (soci o altro personale) sono dotati di mascherine**
- **Se i lavoratori dovessero accusare sintomi influenzali prima dell'attività lavorativa, non si recheranno a lavoro** ed attueranno le misure previste allertando il proprio datore di lavoro, il proprio medico, o chiamando il 1500 o il Numero Verde Regione Siciliana 800458787;
- **Se i lavoratori dovessero accusare sintomi influenzali durante il lavoro presso altri siti quali vigneti o clienti** provvederanno a comunicarlo al proprio datore di lavoro, alla committenza allertando un referente presente presso gli uffici e rispettando le misure da loro impartite;
- **Saranno vietati contatti fisici quali strette di mano e abbracci.**
- **Saranno effettuate frequenti lavaggi delle mani con detergenti antisettici in dotazione**
- **Durante le trasferte/spostamenti sui mezzi, ove siano presenti più operatori, verranno indossate mascherine protettive e guanti e sarà favorito un continuo ricambio di aria attraverso i finestrini**
- **Al termine delle attività lavorative presso committenti, gli operatori provvederanno alla idonea pulizia delle attrezzature impiegate ed alla pulizia del mezzo** (leva cambio, manubrio, freno a mano, cruscotto, maniglie) con idonei prodotti
- **Durante le attività lavorative presso eventuali committenti esterni o soci la pausa pranzo non sarà effettuate all'interno delle aree della committenza.**

#### 9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- **Al fine di evitare il più possibile contatti nelle zone comuni fra i lavoratori**, l'accesso ai luoghi di lavoro avviene in tempi sufficientemente lunghi da impedire la formazione di assembramenti;
- **Nelle aree di ingresso è garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni** (Allegato 5, 6);

#### 10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- **Gli spostamenti all'interno di SETTESOLI sono limitati al minimo indispensabile** e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- **Sono consentite le riunioni in presenza.** Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, saranno garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali e comunque l'uso di mascherine chirurgiche
- **Sono consentiti gli eventi formativi** da effettuare laddove gli stessi fossero connotati dal carattere della necessità e urgenza e, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, saranno garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali e comunque l'uso di mascherine chirurgiche
- **Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, **non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo**

**esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità)**

## 11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA E GESTIONE DI CASI POSITIVI E DI CONTATTI STRETTI DI POSITIVI

Al fine di gestire i casi positivi ed i contatti stretti di casi positivi in azienda, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020: COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena (Allegato 10) si riporta la procedura che SETTESOLI applica ai casi di contatti stretti di positivi e positivi:

1. **Un contatto di un caso COVID-19** è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato di COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima a 14 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi nel caso (o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento). Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona esposta da 48 ore prima fino a 14 giorni dopo la raccolta del campione positivo del caso (o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento)
  - **Contatto stretto (esposizione ad alto rischio)**
    - ✓ una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
    - ✓ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano)
    - ✓ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
    - ✓ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti
    - ✓ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei
    - ✓ un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
    - ✓ una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.
  - **Contatto casuale (esposizione a basso rischio)**
    - ✓ qualsiasi persona esposta al caso, che non soddisfa i criteri per un contatto stretto.
2. **L'isolamento** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.
3. **La quarantena**, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
4. **Casi positivi asintomatici.** Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
5. **Casi positivi sintomatici.** Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata

- persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
6. **Casi positivi a lungo termine.** Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
  7. **Contatti stretti asintomatici.** I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
    - un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure
    - un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
  8. **INOLTRE** si raccomanda di:
    - eseguire (attraverso le ASP) il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
    - non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
    - promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.
  9. **Nei casi in cui un lavoratore ha un "contatto stretto" con un caso COVID-19 positivo** ha l'obbligo di Informare tempestivamente il proprio medico curante, il Datore di Lavoro. Deve rimanere al proprio domicilio attivando la procedura di quarantena. Sarà l'ASP attraverso la comunicazione dei "contatti stretti" segnalati dal positivo ad avviare la procedura di quarantena secondo quanto previsto al punto 7.
  10. **nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al proprio medico curante, al Datore di lavoro, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali, SETTESOLI procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute (n. 1500), Numero verde Regione Siciliana 800458787**
  11. **SETTESOLI collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, SETTESOLI potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente gli uffici, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria**
  12. **Il lavoratore al momento dell'isolamento, viene subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.**

- **La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute** (cd. Decalogo – Allegato 4)
- **vanno privilegiate**, in questo periodo, **le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia**
- **la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta**, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 **il medico competente collabora con il datore di lavoro e l'RLS.**
- **Il medico competente, in seguito a richiesta di visita medica straordinaria (come previsto nel "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL Aprile 2020") segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e SETTESOLI provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy; il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.**
- **Alla ripresa delle attività, il medico competente identifica dei soggetti con particolari situazioni di fragilità, anche in relazione all'età**, e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
- **Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19**, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

### 13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- Viene costituito presso SETTESOLI un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione dell'RLS.

Il Comitato è costituito dalle seguenti figure:

- **Responsabili del sistema di gestione dell'emergenza COVID-19:** Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, con compiti di impartire protocolli con regole e verificare la corretta applicazione delle misure da parte degli addetti al controllo
- **Addetti al Controllo delle Misure COVID-19:** Preposti aziendali (come da Organigramma Sicurezza) che hanno il compito di vigilanza, controllo, e segnalare ai Responsabili del Sistema di Gestione le non conformità.

### 14. CONCLUSIONI

CANTINE SETTESOLI, con le misure messe in atto, con l'elevata professionalità e sensibilità nel rispetto delle regole del personale stesso, può ritenere che, salvo condizioni e situazioni esterne all'ambito lavorativo, **il Rischio da esposizione al COVID-19 nei luoghi di lavoro è BASSO.**



Si Allegano

- o ALLEGATO 1 – Domande frequenti ai tempi del Coronavirus
- o ALLEGATO 2 – Nuovo Coronavirus: Il vademecum: Cosa fare in caso di dubbi
- o ALLEGATO 3 – Raccomandazione per contenere il contagio
- o ALLEGATO 4 – Dieci comportamenti da seguire
- o ALLEGATO 5 – Corretto lavaggio delle mani
- o ALLEGATO 6 – Cartelli
- o ALLEGATO 7 – Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020: Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento
- o ALLEGATO 8 – Rapporto ISS COVID-19 n. 18/2020: Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi
- o ALLEGATO 9 – Obbligo connesso dal rientro nel territorio nazionale dall'estero in riferimento all'emergenza sanitaria da covid-19
- o ALLEGATO 10 - Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020: COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena


Menfi (AG) 14/10/2020

**Datore di Lavoro Delegato**

Dott. Scirica Antonino

**Consulente Sicurezza**

Ing. Panepinto Antonino



**Medico Competente**

Dott.ssa Triolo Gabriella Rosaria

**R.S.P.P.**

Rag. Avona Mario

**R.L.S.**

Gulli Giuseppe

Dott.ssa Diecidue Stefania